



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>  
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha emanato la seguente

### Sentenza

nel procedimento penale contro:

- 1<sup>o</sup> il Senatore Schiralli Cataldo fu Genaro, nato a Corato il 18 luglio 1871, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma;
- 2<sup>o</sup> il Deputato al Parlamento Sacchi Ettore, già Ministro della Giustizia;
- 3<sup>o</sup> il Senatore Mortara Ludovico fu Marco Lelio, nato a Mantova il 16 aprile 1877, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Sulla denuncia del Cav. Avv. Michelangelo Chini, già Consigliere di Corte d'appello, presentata a S.E. il Presidente del Senato del Regno il 2<sup>o</sup> novem, bre 1920, con la quale si attribuivano:

### Al primo.

il reato di calunnia per avere in Roma, tra il giorno 2 luglio 1916, denunziato, contrariamente a verità e pur sapendolo innocente, al Ministro della Giustizia, che aveva l'obbligo di riporre all'autorità giudiziaria, che il Consigliere d'app.

pello Chinni Michelangelo, allo scopo di favorire l'avvocato Armando Granelli, aveva preso un interesse privato nella causa penale contro gli ingegneri Herberling e Barducci, e nella causa civile tra Angelo Bondi e gli zii Giulio e Erc, scenzio Bondi (art. 212 cod. penale)

Al secondo reato. a) di violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficiale, per avere in Roma nella sera del 2 luglio 1916 consentito la pubblicazione sui giornali di un fatto che doveva a lui rimanere segreto e da lui conosciuto per ragioni del suo ufficio di Ministro della Giustizia e cioè che l'avvocato Michelangelo Chinni, quale Consigliere di Corte d'appello, era deferito alla Suprema Corte disciplinare (art. 144 cod. penale) b) di abuso d'autorità, per avere, nella predetta sua qualità di Ministro della Giustizia, abusando del suo ufficio, ordinato e disposto, con decreto 23 luglio 1916, il tramutamento dell'avv. Michelangelo Chinni, quale Consigliere di Corte d'appello, da Roma a Messina, mentre non ne aveva facoltà e sapeva di commettere un atto arbitrario. (art. 145 cod. penale)

Al terzo, di aver concorso nei suddetti reati (art. 63 del cod. penale)

Letti gli atti e le requisitorie del Pubblico Ministero, con le quali chiede non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato;

Adita la relazione del Commissario Delegato-Senatore Di Tico, membro ordinario.

Ritenuto, come emerge dai documenti in atti:

Che nel giugno 1916 l'on. Schiralli, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, veniva incaricato dal Ministro della Giustizia di procedere ad una indagine intorno ai voci e sospetti che correbbero sulla illecita ingerenza esercitata dal cav. Francesco Granelli, cancelliere del tribunale

LH

di Roma, nella trattazione delle cause,

Che l'on. Schiralli, nella sua relazione della com-  
piuta inchiesta, ne esponeva i risultamenti in  
questi termini testuali:

Causa penale contro l'ing. Hoeberling. Afferma con la  
sua dichiarazione al foglio 11 a 13 vol. 4°. l'avv.  
cato on. Mazzolani, che egli ebbe occasione di con-  
statare la fondatezza del sospetto che il cancellie-  
re Granelli favorisse l'interesse professionale di  
suo figlio avv. Armando, in modo poco lodevole.  
per il seguente fatto:

Nel 1911 un processo a carico dell'ing. Hoeberling  
e di altri ingegneri del Genio Civile, imputati di  
lesioni colpose, invece di essere assegnato all'8ª  
sezione di questo tribunale, che trattava allora tutti  
i processi per reati colposi, fu destinato alla 7ª, la  
quale era presieduta dal Consigliere Chinni, no-  
tissimo (dice il Mazzolani) per essere uno dei più  
intimi amici del cancelliere Granelli.

La spiegazione del fatto l'abbì subito, quando vi-  
di che la parte civile era assistita dall'avv. Arman-  
do Granelli. Il Consigliere Chinni, durante quel dibat-  
timento, fu verso gli imputati di un'asprezza di  
modi insolita di un magistrato, e suscitò così  
in tal guisa la mia irritazione che, nell'arrin-  
gia defensionale, non esitai ad unire codesti ri-  
lievi all'altro che, proprio alla sua sezione, fo-  
se assegnata la causa.

Non mi permetto di discutere la sentenza, la fu  
di condannare; ma esprimo sinceramente il mio  
convincimento, che ad animare lo zelo del Chinni  
contro gli imputati, contribuì la pretesca dell'av-  
vocato Granelli, presso il quale faceva pratica fo-  
rense il figliuolo del Chinni, nel banco della parte civile.

Causa civile Bondi contro Bondi. Dalle concordie di,  
dichiarazioni degli avvocati Prof. Virante, Rossi ed Otto-  
lenghi - fogli 3, 12 a 13 e 14 a 15 Volume 1°. nonché da

• quelle di Giulio e Crescenzo Bondi. fogli 10 a 11 e 16 a 18  
• dello stesso volume, risulta irrefutabilmente assodato  
• il grave fatto di cui appresso:  
• Angelo Bondi, dopo avere dissipato in malo modo  
• il proprio patrimonio, tanto da essere per due volte  
• dichiarato fallito e sottoposto a procedimento penale  
• e per bancarotta fraudolenta, istituita giurisdizione  
• commerciale, per pretesa società di fatto, contro  
• i suoi zii Giulio e Crescenzo Bondi, i noti e ric-  
• chi negozianti in tessuti di questa piazza, e no-  
• minava per suo difensore l'avv. Armando Gravelli.  
• Intanto, conoscendo il temperamento remissivo dei  
• suoi congiunti, specialmente dello zio Crescenzo,  
• d'indole, per giunta, pavida e nevrotica,  
• l'Angelo Bondi si dette ad inviare loro delle lettere  
• talune delle quali anonime, merco cui si dimostra-  
• va sicuro della vittoria, preannunciando che la causa  
• sarebbe iscritta e discussa davanti la 5<sup>a</sup> sezione, an-  
• ziché davanti la 2<sup>a</sup>, dove di regola venivano iscritte  
• le cause commerciali; e che non sarebbe stato rela-  
• tore lo stesso Procuratore Cav. Chinni, amico ed intimo  
• del cavalliere Gravelli, padre del suddetto suo avvo-  
• cato Armando. E poiché accadde che realmente la  
• causa fu iscritta alla 5<sup>a</sup> sezione e venne ritenuta  
• per la decisione dallo stesso Chinni, l'animo del Cre-  
• scenzo Bondi ne rimase tanto profondamente tur-  
• bato che, qualche giorno dopo, costui attentava alla  
• propria vita con due colpi di rivoltella, uno dei  
• quali, essendo penetrato nella cavità toracica, aveva  
• tenuto il Crescenzo in pericolo di vita per parecchio  
• tempo, a causa del proiettile incuneatosi nella cavi-  
• tà stessa, d'onde non ancora è stato possibile estrarlo.  
• Pria però di spingersi al doloroso passo, il Crescenzo  
• Bondi aveva scritto parecchie lettere, tra cui una di-  
• retta, ma non spedita, al Chinni, nella quale egli  
• energicamente protestava contro l'iniquità della  
• lite promossa dal nipote. In questa lettera. Foglio 19

„ volume 2<sup>o</sup> dopo il tragico incidente, fu dai congiunti  
„ del Crescenzo inviata al Destinatario Chinni, il quale  
„ però, dopo averla letta, la restituiva al mittente sen-  
„ za affatto accennare a volersi astenere dal giudicare  
„ quella causa.

„ Di che ebbe con ragione a meravigliarsi i pre-  
„ fati prof. Vivante e avv. Ottolenghi, il quale, d'ac-  
„ cordo col primo, si recò dal Presidente Faggella per  
„ esporgli che essi, dopo il sospetto del loro allante, ma,  
„ irritato con una forma così tragica, non si sentì,  
„ vano in animo di proseguire la causa, qualora  
„ avesse continuato ad essere giudice il Chinni.

„ Ed il Presidente Faggella, confermando a sua volta  
„ il deposito dell'avv. Ottolenghi, aggiunge:

„ Io che avevo avuto già notizia del tentato suicidio  
„ del Bondi, avevo già pensato che non fosse più con-  
„ veniente che la causa fosse decisa dal Chinni, an-  
„ che nella ipotesi che il buon diritto assistesse la parte  
„ avversaria, cioè il Bondi Angelo, di cui era avvocato  
„ Armando Granelli.

„ Perciò disposi che la causa fosse differita al prossimo  
„ periodo feriale e nel turno in cui il Chinni sarebbe  
„ stato in vacanza, per modo che ne sarebbe venuta  
„ una sostituzione di giudice: il che infatti ebbe a  
„ verificarsi e così la causa venne affidata al giudice  
„ Beda, il quale la decise (riguarda il sistema del giudice  
„ unico) respingendo la istanza del cliente del Granelli.  
„ Che, dopo ciò, l'on. Schiralli osservava « Quanto al  
„ Chinni non può disconoscersi che la sua condotta,  
„ segnatamente nella causa Bondi contro Bondi, sia  
„ meritevole di biasimo e per la considerazione che  
„ egli avrebbe dovuto, anzitutto, rimettere senz'altro quella  
„ causa alla regione competente, la 2<sup>a</sup>, come dianzi fu  
„ rilevato.

„ A prescindere da ciò, il Chinni appena ricevuta la  
„ notizia del tentato suicidio di Crescenzo Bondi, e co-  
„ municazione della lettera di costui accennante ai

„ motivi che lo avevano determinato a tal passo, avreb-  
„ be dovuto subito, senza attendere l'intervento del Presi-  
„ dente Juggello, disinteressarsi affatto della causa, com-  
„ mettendone l'incarico a qualche altro dei giudici  
„ componente la sezione da lui presieduta.  
„ Con l'aver invece continuato a tenere a sé e  
„ a sua relazione quella causa, il Chinni veniva, perciò,  
„ ad accreditare il sospetto, già sorto nell'animo dei  
„ germani Crescenzo e Giulio Bondi e dei loro patroni,  
„ che egli volesse in ogni caso giudicare della vertenza  
„ già per l'interesse che aveva di favorire la parte  
„ avversa, Angelo Bondi, perché assistito dall'avv. Gra-  
„ nelli, presso cui il figliuolo del Chinni, giurista rispetto-  
„ lissimo, faceva pratica forense.

Che in dipendenza di tale inchiesta il Ministero della  
Giustizia invitava il Cav. Chinni a mettersi a disposi-  
zione del Ministero medesimo per il trasferimento da  
Roma in altra residenza; e, avendo il Chinni opposto  
un reciso diniego, il Ministero stesso, richiesto ed otte-  
nuto dalla sezione speciale del Consiglio Superiore della  
magistratura il prescritto parere per il tramutamento  
d'ufficio, con decreto del 23 luglio lo tramutava a Messina.

Considerato, quanto al delitto di calunnia attribuito  
all'on. Soliradi, che egli, esponendo i risultamenti  
delle operate indagini, comunque potessero essere  
sfavorevoli al Cav. Chinni, non formulava con ciò  
una denuzia, ma adempiva invece ad un ovvio  
e preciso dovere in osservanza dell'incarico ricevu-  
to; e, qualificando poi come biasimevole la condotta  
serbata dal Chinni, non lo incolpava di un reato, ma  
soltanto rilevava in lui il difetto di quella prudenza  
che è molta parte della educazione giudiziaria; ov-  
vero è evidente che non esiste delitto di calunnia;

Considerato, quanto all'on. Sacchi, cui sono dal  
Chinni attribuiti fatti conosciuti nella sua qualità di  
Ministro della Giustizia, che, trattandosi, nella specie  
non di vera e propria istruttoria, ma solo di primi

atti; e dovendosi, in base di essi, deliberare non farsi  
luogo a procedimento per inesistenza di reato, ben più  
questa Commissione decide senza lesione della prerogativa  
della Camera dei Deputati;

Che, anzitutto, non esistono elementi sicuri per ritenere  
che l'on. Sacchi consentì la pubblicazione nei giornali  
che il Cav. Chinni era deferito alla Suprema Corte di  
disciplinare; e, ad ogni modo, tale consentimento non  
importa il reato di violazione dei segreti ufficiali, non  
essendo la notizia di siffatto deferimento un segreto di  
ufficio, né per la sua indole, né per disposizione di  
legge o di regolamento;

Che il tramutamento del Cav. Chinni da Roma a Messina,  
decretato di ufficio dall'on. Sacchi, non costituisce  
un atto arbitrario, poiché, sebbene sia vero che il Mini-  
stro provvede per il tramutamento, dopo che aveva già  
deferito il Chinni alla Suprema Corte disciplinare, onde  
potrebbe sembrare applicabile l'art. 14 della Legge 24 mar-  
zo 1908 n. 438 sulle garanzie e disciplina della magi-  
stratura, che lascia in facoltà della giurisdizione  
disciplinare di aggiungere il tramutamento; tuttavia  
non è mai vero che il Ministro, nella insindacabilità del  
suo apprezzamento, ritenne urgente che il Chinni fosse  
allontanato da Roma « sia per assicurarne al proce-  
dimento disciplinare la maggiore serenità di ambiente,  
sia perché, dopo quanto è accaduto, egli non può in  
questa sede continuare ad amministrare giustizia  
con il necessario prestigio » di modo che il tramu-  
tamento fu regolare in virtù dell'art. 4 della stessa legge  
ove è disposto che « i magistrati inamovibili che  
per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa,  
non possano, nella sede che occupano, amministrare  
giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'or-  
dine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro con-  
senso, ad altra sede, per Decreto Reale, sentito il parere  
del Consiglio Superiore della magistratura »; pareva  
che, ad unanimità di voti, fu favorevole al tramutamento

d'ufficio del Cav. Chinni;

Considerato, per quanto riguarda la denuncia di concorso dell'on. Mortara nei reati attribuiti dal Chinni agli on. Schiralli e Sacchi, che basta osservare come, data la inesistenza dei reati suindicati, la contraddizione stessa esclude senz'altro la possibilità di un concorso in reati che non esistono;

Considerato inoltre che il Cav. Chinni, confermando oralmente la sua denuncia innanzi a questa Commissione d'istruzione, aggiungeva « le persone da me querelate commisero anche il reato di cui all'art. 178 del codice penale per avere omissi le necessarie e dovute investigazioni prima di denunciarmi e di prendere tanti gravi provvedimenti contro di me », non menomava questo reato sussiste, sia perché a norma di legge per ritenere l'esistenza di una negligenza colpevole di un funzionario dell'ordine giudiziario occorre il preliminare adempimento delle condizioni richieste per esercitare contro di esso l'azione civile (art. 178 ult. cap. cod. penale; 783 n. 2, 784 cod. proc. civile), sia perché manca l'estremo caratteristico della omissione di un atto di ufficio, e cioè di un determinato atto che si abbia il dovere di compiere; mentre è ovvio che nella specie trattasi invece di una semplice inchiesta amministrativa, ossia di atti non prefissi, ma lasciati alla discrezione di chi procede all'inchiesta.

Considerato infine che i documenti prodotti dal Chinni sono estranei alla materia di competenza dell'Alta Corte, né possono accogliersi le sue istanze per l'evacuazione dei testimoni e l'allegazione di

47

altri atti, perché sia gli uni che gli altri tendereb-  
bero esclusivamente a rifare, attraverso il giudizio  
dell'Alta Corte, del non è giudice disciplinare, la  
inchiesta amministrativa e il procedimento di-  
sciplinare già regolarmente compiuti dagli organi  
competenti.

Per questi motivi  
Visti gli art 14 e 34 del Regolamento giudiziario del  
Senato 20 dicembre 1900;

Dichiara  
non farsi luogo a procedimento contro gli Onore-  
voli Senatori Cataldo Schiralli e Ludovico Mortara,  
e contro l'on. Deputato al Parlamento, già Ministro  
della Giustizia, Ettore Sacchi, perché i fatti ad essi  
attribuiti non costituiscono reato.

Così deciso in Roma il 5 aprile 1921.

" *M. D. D.*  
" Di Vico Pietro  
" C. Zucchelli  
" R. Perla  
" *Lupatolo*  
" J. J. V. V.  
" R. R. G. G.

*Fontana cane*